



## **Città di Caserta**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SOCIALE  
E SICUREZZA TERRITORIALE  
Settore Manutenzione – Cimiteri - Mobilità e Traffico

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI.**

**DELIBERA DI C.C. N. 55 DEL 14/10/09.**

## **INTRODUZIONE**

**Premesso che l'Amministrazione Comunale sensibile alle difficoltà che le persone diversamente abili devono affrontare quotidianamente, ha affrontato, dal primo giorno del suo insediamento, questa problematica, ponendo come obiettivo primario, l'abbattimento delle barriere architettoniche, per facilitare quanto è più possibile la mobilità di detta categoria.**

**Per questo motivo, nella nostra città è stato già adottato un rapporto di favore tra posti liberi e posti disponibili per soggetti diversamente abili (1 ogni 25 invece di 1 ogni 50).**

**Le continue segnalazioni di abusi che giungono hanno fatto nascere nell'Amministrazione l'esigenza di regolamentare il rilascio dei contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con l'obiettivo di tutelare le categorie più deboli e per questo maggiormente esposte ai soprusi e all'indifferenza dei nostri giorni .**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI.**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada);
- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 - atti esenti dall'imposta di bollo);
- art.74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il regolamento disciplina il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone invalide e dei parcheggi riservati sul territorio comunale.

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- A. l'accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;
- B. la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta;
- C. l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.
- D. - la sosta del veicolo in area soggetta a divieto di sosta, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico.

## **Art. 2**

### **CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO**

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR n. 495/92.

## **Art. 3**

### **UFFICI COMPETENTI**

Per il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e per l'istituzione dei parcheggi riservati è il competente Settore Mobilità e Traffico sito presso la Casa Comunale - P.zza Vanvitelli.

## **Art. 4**

## **DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER INVALIDI**

Per il rilascio del **contrassegno per invalidi** gli aventi diritto dovranno presentare:

- Domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4, lettera c) al Settore Mobilità e Traffico P.zza Ruggiero n. 11 - Caserta;
- Certificato originale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, attestante la ridotta capacità di deambulazione (art. 381 del DPR n. 495/929) o cecità totale;
- Copia verbale della commissione per l'accertamento dello stato di invalidità civile;
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido;

**Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di deambulazione che necessita del supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.**

Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il rinnovo occorre presentare:

- Domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) al Settore Mobilità e Traffico P.zza Ruggiero n. 11 Caserta;
- Certificato originale rilasciato dal medico curante che esplicitamente conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno;
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- Contrassegno scaduto.

In caso di rilascio di contrassegno di validità inferiore a 5 anni la documentazione da allegare alla domanda e la stessa di cui al comma 1.

L'Ufficio competente è tenuto alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione almeno ogni 2 anni.

### **Art. 5**

#### **DOMANDA PER OTTENERE UN DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO PER INVALIDI**

Per il rilascio del duplicato del contrassegno per invalidi i richiedenti dovranno presentare:

- Domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) al Settore Mobilità e Traffico P.zza Ruggiero n. 11 Caserta;
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- Denuncia presentate alle autorità di P.G. in caso di smarrimento o di furto;
- Contrassegno precedentemente rilasciato in caso di deterioramento.

### **Art. 6**

#### **ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “NON PERSONALIZZATO”**

L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione.

Esso verrà accordato direttamente dagli uffici solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) si tratti di persona non deambulante;
- b) presenti dichiarazione di atto notorio o autocertificazione attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non dispone di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà o in uso del nucleo familiare;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del contrassegno;

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà o in uso del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente i parcheggi per disabili, verranno istituiti con Ordinanza Dirigenziale ed individuati da regolare segnaletica verticale ed orizzontale, cui provvederà l'Ufficio Mobilità e Traffico.

#### **Art. 7**

### **DOMANDA PER L' ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "PERSONALIZZATO"**

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità ai sensi dell' art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, al soggetto titolare del contrassegno, sia nei pressi della propria abitazione sia, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, presso il posto di lavoro o di studio.

La domanda, (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4, lettera c) per l' istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- siano abilitati alla guida con patente B/speciale, ex patente F4 - F4/4 – F4/5 – F5 – F5/5 ;
- dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano in possesso della certificazione di invalidità di cui all'art. 3 commi 3 e 4 della legge 104/1992;
- presenti dichiarazione di atto notorio o autocertificazione attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non dispone di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà o in uso del nucleo familiare;

Per l'ottenimento del parcheggio personalizzato in prossimità dell'abitazione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia della patente di guida B/speciale, ex patente F4 - F4/4 – F4/5 – F5 – F5/5;
- 2) Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
- 3) Copia del contrassegno;
- 4) Copia verbale della commissione per l'accertamento dello stato di invalidità civile;
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà o in uso del nucleo familiare.

Per l'ottenimento del parcheggio personalizzato in prossimità del posto di lavoro, alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui ai punti 1-2-3 - 4, dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l'assunzione dell'invalido a tempo indeterminato e l'indisponibilità di area di sosta.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta, può essere prevista a favore di titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari gravi condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale e orizzontale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

Per coloro che risiedono in altro comune, la segnaletica verticale, dovrà riportare il numero di targa del veicolo utilizzato dall'invalido.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Dirigente del Settore e realizzati dall'Ufficio Mobilità e Traffico che ne curerà, altresì, la manutenzione.

#### **Art. 8**

### **ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO DI SOSTA A TEMPO DETERMINATO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità.

#### **Art. 9**

### **COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI.**

Con provvedimento di nomina Sindacale è costituita una Commissione consultiva per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l'altro l'esame delle pratiche relative all'istituzione dei parcheggi per disabili di cui agli artt. 6 e 7.

In particolare, la Commissione dovrà:

- valutare le richieste di parcheggio, di cui al comma precedente, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;

La Commissione sarà composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
- dal Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico o da un funzionario dello stesso Settore;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- da un membro (il Presidente o un suo delegato) della CO.A.DI. (Consulta Associazione Disabili);
- da un funzionario ASL.

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di due volte l'anno e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

#### **Art. 10**

### **UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO**

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

Il contrassegno dovrà essere riconsegnato caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta (strisce blu), senza limiti di tempo, ad esclusione delle aree di cui all'art. 7 comma 11 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992;
- la sosta del veicolo in area soggetta a divieto di sosta, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
- il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione del pass disabili personale all'Ufficio competente per la registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabile a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli.

- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

All'atto dell'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà alla verifica di tutti i parcheggi personalizzati esistenti sul territorio comunale. Ai beneficiari sarà inviata comunicazione ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 241/90. I destinatari di tale comunicazione dovranno presentare entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione, nuova documentazione così come descritto nell'art. 7 del presente regolamento. La documentazione, prodotta senza ulteriore aggravio di spesa, sarà valutata dalla Commissione e qualora vengano meno uno dei requisiti richiesti procederà alla revoca dell'assegnazione dello spazio riservato.

Si procederà alla revoca del beneficio anche in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.

## **Art. 11**

### **FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO**

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con gli allegati di cui all'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art.12**

#### **DECADENZA DEL CONTRASSEGNO**

La validità del contrassegno è di anni cinque, fatto salvo casi particolari la cui validità può essere inferiore ai cinque anni, e decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

#### **Art. 13**

#### **ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI**

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle Autorità di vigilanza.

Tutte le autocertificazioni prodotte, saranno oggetto di verifica ed accertamento da parte del Comando di P.M.

#### **Art. 14**

#### **NORME TRANSITORIE**

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.

#### **Art. 15**

#### **SANZIONI**

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

#### **Art. 16**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

**Il Dirigente  
Ing. Giovanni Natale**